COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

COMUNE di SAN GIOVANNI INCARICO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 1
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa Deliberazione, che diviene immediatamente esecutiva.

Art. 2
Composizione dei Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari possono essere costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune una dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo o di costituzione di un nuovo Gruppo, a prescindere dal numero.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della Deliberazione di surroga.

Art. 3
Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo.
2. I Gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 4
Sede delle riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono nella Sede abituale del Consiglio comunale.
2. Può il Presidente disporre che, se necessario, la riunione si svolga in altro gruppo.
3. Nel caso di cui al comma precedente deve comunque essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e garantito ai Consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 5
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o urgente secondo le vigenti norme di legge.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio può inoltre essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato dallo stesso Prefetto, non osservi gli obblighi di convocazione.

Art. 6

Avviso di convocazione del Consiglio. Modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie del Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione computando a tal fine il giorno della consegna; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione computando a tal fine il giorno della consegna. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al Consigliere a mani proprie o spedito allo stesso tramite Raccomandata A.R., o Telegramma, Fax, Posta elettronica, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro i termini previsti dal comma 1.
3. Con la data di spedizione dell'avviso di convocazione del Consiglio, tramite Raccomandata A.R., o Telegramma, Fax, Posta elettronica, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera osservato l'obbligo di consegna dello stesso avviso e si considerano rispettati, ad ogni effetto e conseguenza di legge, i termini di consegna fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Tutti i singoli Consiglieri hanno l'obbligo di indicare in Consiglio comunale, a richiesta del Presidente o del Segretario, o comunicare al Comune tramite Lettera, entro e non oltre 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, l'indirizzo di Posta elettronica **e** utenza telefonica cellulare, ai quali il Comune può inviare tutti gli Atti, nessuno escluso, a loro indirizzati.
5. Il Comune potrà effettuare le notifiche di convocazione di Consiglio e l'invio dei relativi atti sia sulla mail che tramite sms sull'indirizzo e numero utenza comunicato obbligatoriamente dal consigliere. Il Comune pubblicherà le convocazioni del Consiglio comunale anche sull'albo pretorio intendendo assolto l'obbligo di comunicazione ai consiglieri.
6. Nel caso in cui i consiglieri non adempiano all'obbligo di cui ai precedenti commi 4 e 5, entro e non oltre 90 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, con la pubblicazione sull'albo pretorio online su sito istituzionale dell'ente, si considera osservato l'obbligo di consegna dello stesso avviso e si considerano rispettati, ad ogni effetto e conseguenza di legge, i termini di consegna fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Articolo si rinvia alle norme sulla notificazione degli Atti di cui al Codice di Procedura Civile.
8. Il comune comunicherà formalmente l'utenza telefonica comunale da cui saranno inviati le convocazioni e gli atti tramite sms.

Art. 7

Ordine del Giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Presidente ed a un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.
3. La inversione di questi, su proposta del Presidente, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente informa l'Assemblea su tutto ciò ritenga utile o necessario, o che possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Sulle comunicazioni di cui al precedente comma non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.

Art. 8-bis

Comunicazioni del Sindaco al Presidente del Consiglio comunale

1. Il Sindaco, con formale richiesta al Presidente del Consiglio, chiede di poter fare comunicazioni

all'assemblea consigliare su tutto ciò ritenga utile o necessario, o che possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Sulle comunicazioni di cui al precedente comma non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.

Art. 9
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone o la loro privacy.
2. Le sedute consiliari, a seguito di opportuno regolamento da adottare ed approvare in sede di consiglio comunale, potranno essere rese pubbliche anche attraverso la diretta video da trasmettere su canali informatici streaming ufficiali del comune. Le sedute potranno, altresì, essere trasmesse in diretta o in differita, anche da canali non istituzionali previa specifica autorizzazione normata dal suddetto regolamento.

Art. 10
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta mantenere l'ordine durante le sedute e garantire il normale funzionamento della riunione e della discussione.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente al fine di tutelare l'ordine della seduta o il normale svolgimento della riunione e della discussione.

Art. 11
Sanzioni

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento o con parole o con interruzioni, la discussione o l'ordine della seduta o il normale svolgimento della riunione, il Presidente lo richiama e dispone l'iscrizione a verbale del richiamo. Dopo il secondo richiamo il Presidente dispone l'esclusione del Consigliere dall'Aula.

Art. 12
Gravi disordini in Aula

1. Quando vi siano gravi disordini in aula il Presidente, se non si riesce a ristabilire l'ordine, scioglie la seduta.
2. Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio si intende automaticamente aggiornato al primo giorno successivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

Art. 13
Presenza del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo.
2. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza o le decisioni adottate dal Consiglio.
3. Se un componente del pubblico turba con il suo comportamento o con parole, o con interruzioni la discussione o l'ordine della seduta e il normale svolgimento della riunione, il Presidente dispone l'esclusione dello stesso dall'Aula.

Art. 14
Prenotazione degli interventi

1. I Consiglieri devono iscriversi a parlare per intervenire sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno, con richiesta al Presidente.

2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni su argomenti non all'Ordine del Giorno possono farlo solo se espressamente autorizzati dal Presidente e per non più di tre minuti, per una sola volta, dopo la trattazione degli argomenti all'ordine del Giorno.

Art. 15
Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in Aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente, non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, salvo la dichiarazione di voto.

Art. 16
Durata degli interventi

1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione del punto all'Ordine del Giorno parla dal proprio posto rivolto ai Consiglieri.
2. La durata degli interventi dei singoli Consiglieri non può eccedere:
    - gli otto minuti per la discussione sulle proposte di Deliberazioni riguardanti lo Statuto, i Regolamenti, il Bilancio annuale e pluriennale, il Conto consuntivo;
    - i quattro minuti per la discussione sulle proposte di Deliberazioni di ogni altro tipo;
    - i due minuti per le dichiarazioni di voto.
3. Quando il Consigliere supera i tempi di cui al comma precedente il Presidente, dopo averlo invitato una volta a concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione; dopo un invito ad attenersi all'argomento all'Ordine del Giorno gli toglie la parola.
5. La lettura di un intervento scritto deve essere comunque conforme ai tempi di cui al comma 2.
6. E' facoltà del Presidente poter concedere ulteriore tempo ai consiglieri nel caso in cui ritenga indispensabile approfondire l'argomento di discussione a maggior chiarezza per tutta l'assemblea consigliare.

Art. 17
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione ciascun Consigliere o un Consigliere a nome del proprio Gruppo può fare la dichiarazione di voto.
2. Iniziata la votazione non può essere più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 18
Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. In caso di mancanza del numero legale il Presidente richiama i Consiglieri, solo nel caso si siano allontanati momentaneamente dall'Aula. All'esito di tale richiamo, ove persista la mancanza del numero legale, scioglie la seduta.

Art. 19
Votazioni

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le Deliberazioni concernenti le persone si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda vidimata da deporsi in apposita urna; a tal fine il Presidente nomina almeno due Scrutatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza.

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 20
Irregolarità nella votazione

1. Quando il Presidente accerti irregolarità nella votazione, anche su segnalazione degli Scrutatori o del Segretario, annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 21
Verbalizzazione delle riunioni

1. I processi verbali delle Deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, debbono contenere, riassunti, i punti principali della discussione o, in caso di esplicita richiesta del singolo Consigliere, ciò che lo stesso chieda che venga espressamente verbalizzato attenendosi ai tempi di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 22
Assenza o impedimento del Segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Segretario.